

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
**del 30 gennaio 2003**  
**che modifica la decisione 2002/994/CE recante misure di protezione nei confronti di prodotti di**  
**origine animale importati dalla Cina**

[notificata con il numero C(2003) 426]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/72/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito del ritrovamento di residui di medicinali veterinari in alcuni prodotti di origine animale importati dalla Cina e alle carenze riscontrate nel corso di un'ispezione effettuata in tale paese per quanto riguarda la normativa che disciplina i medicinali veterinari e il sistema di controllo dei residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale, la Commissione ha adottato la decisione 2002/69/CE, del 30 gennaio 2002, recante misure di protezione nei confronti di prodotti di origine animale importati dalla Cina <sup>(2)</sup>.
- (2) Le informazioni fornite dalle autorità cinesi e i risultati favorevoli dei controlli eseguiti dagli Stati membri hanno consentito di autorizzare, mediante numerose modifiche della decisione 2002/69/CE, l'importazione dalla Cina di alcuni prodotti di origine animale. Queste modifiche sono state codificate nella decisione 2002/994/CE della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (3) La decisione 2002/69/CE, modificata dalla decisione 2002/933/CE <sup>(4)</sup>, faceva rientrare i filetti di salmone (*Salmo salar*), sia di origine acquicola che selvatica, tra i prodotti autorizzati ad essere importati dalla Cina.

Questo prodotto è stato mantenuto nell'allegato della decisione 2000/994/CE, senza però specificare che entrambe le origini sono autorizzate. È pertanto necessario modificare in tal senso l'allegato della decisione 2002/994/CE.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'allegato della decisione 2002/994/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione si applica a partire dal 3 febbraio 2003.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 gennaio 2003.

*Per la Commissione*

David BYRNE

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU L 30 del 31.1.2002, pag. 50.

<sup>(3)</sup> GU L 348 del 21.12.2002, pag. 154.

<sup>(4)</sup> GU L 324 del 29.11.2002, pag. 71.

## ALLEGATO

## «ALLEGATO

**Parte I Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità senza essere sottoposti ad analisi:**

- prodotti della pesca, ad eccezione:
  - dei prodotti dell'acquacoltura, diversi dai filetti di salmone della specie *Salmo salar* indicati in appresso,
  - delle anguille,
  - dei gamberetti diversi da quelli catturati nell'oceano Atlantico indicati in appresso,
- filetti di salmone della specie *Salmo salar*,
- gamberetti interi catturati nell'oceano Atlantico che non sono stati sottoposti ad alcuna operazione di preparazione o di trasformazione diversa dal congelamento e dal condizionamento nel loro imballaggio finale in mare e sono stati sbarcati direttamente sul territorio comunitario,
- gelatina.

**Parte II Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità subordinatamente ad un'analisi chimica effettuata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2:**

- involucri di origine animale,
- gamberi della specie *Procambrus clarkii* pescati in acque dolci naturali tramite operazioni di pesca,
- surimi ottenuto dai prodotti della pesca autorizzati nella parte I.

**Parte III Elenco dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano o animale autorizzati ad essere importati nella Comunità subordinatamente ad un'analisi chimica effettuata in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2:»**

---